



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 534 DEL 16/03/2023

OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022 di competenza del servizio Gestione Giuridica del personale ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”*.
- la norma sopra citata attribuisce al Presidente la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio 2022;

Tenuto conto che in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 del vigente regolamento di contabilità, con nota n. 1921 del 25.01.2023, il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario Società Partecipate, ha trasmesso ai vari uffici, ciascuno per quanto di competenza, l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

Viste:

- 1) le schede dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 debitamente firmate;
- 2) le schede dei residui attivi e passivi da cancellare, con riporto delle relative motivazioni debitamente firmate;

3) le schede degli accertamenti e degli impegni da reimputare al 31 dicembre 2022 debitamente firmate;
trasmesse al Settore Amministrativo Finanziario Società Partecipate con nota prot. 5760 del 03.03.2023 e che in copia sono archiviate agli atti dello scrivente ufficio;

Atteso che, questo servizio ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti e agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria (art 228 del TUEL e art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre al Presidente per la relativa approvazione;

Visti:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, la quale prevede che, all’art. 1, comma 775, che, “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023-2025 è differito al 30 aprile 2023.
- l’art.163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 16 del 13.9.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del 7.9.2022 – anno 2021”;
- n. 17 del 13.9.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 7.9.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;
- n. 18 del 13.9.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 7.9.2022 e suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n.312 del 16.12.2022 avente ad oggetto “Piano della Performance definitivo anno 2022 - Approvazione”;
- n.25 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 169 D.L.gs 267/2000 “;

Richiamato l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili”.*

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la Legge 56/2014;

Visti i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 10/08/2014, n. 126;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;

Visto lo statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità,

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE**, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 e in particolare:
 1. le schede dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell’esercizio 2022 debitamente firmate;

2. le schede dei residui attivi e passivi da cancellare, con riporto delle relative motivazioni debitamente firmate;
3. le schede degli accertamenti e degli impegni da reimputare al 31 dicembre 2022 debitamente firmate;

che formano parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento anche se non materialmente allegate e già trasmesse al SERVIZIO FINANZIARIO;

2. **DI DARE ATTO** che le schede di cui al punto 1), in copia archiviate agli atti dell'ufficio, sono state trasmesse al Responsabile del Servizio Programmazione Bilancio e Patrimonio con nota prot. 5760 del 03.03.2023 per la predisposizione della proposta di deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 di competenza del Presidente;
3. **DI DARE ATTO:**
 - che la presente determinazione, comportando riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente diventerà esecutiva con l'apposizione di visto di regolarità contabile;
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
4. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)